



58/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 26/05/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Giovanni Recanati per il ricorrente, l'Avv.
Andrea Botta per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79238 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX,
elettivamente domiciliato presso e nello studio
dell'Avv. Giovanni Recanati, del Foro di Viterbo
(VT), con studio legale in Viterbo (VT), via Monti
Cimini, 36, che lo rappresenta e difende;

contro

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

tempore, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNGFPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento di liquidazione n. VT012015832252 rilasciato dalla Direzione provinciale INPS di Viterbo in data 23 novembre 2015, chiedendo l'accertamento del diritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995, oltre al pagamento delle conseguenti somme, con arretrati ed accessori di legge, interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Parte attrice ha dedotto che pur rientrando l'odierno ricorrente, nel campo di applicazione del sistema retributivo, ha diritto a vedersi applicare l'aliquota più favorevole di cui all'art. 54 del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

D.P.R. n. 1092/1973.

2.L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che l'infondatezza della domanda.

Nel merito l'Ente previdenziale ha dedotto l'infondatezza del ricorso in quanto il ricorrente non rientra nella platea dei destinatari del ricalcolo, atteso che - come è pacifico inter partes - è titolare di pensione, liquidata con il sistema retributivo al dal 31/12/2015.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

Il ricorso è infondato.

1.Con riguardo al punto di domanda concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, giova evidenziare quanto segue.

L'art.1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, dispone per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata (sistema c.d. «misto») dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza

della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Il successivo comma 13 del medesimo art.1 prevede che "Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo."

L'applicazione del criterio retributivo risulta irrimediabilmente ostativa all'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, non constando affatto la pensione liquidata con il sistema interamente retributivo di una "quota retributiva", parametrata all'anzianità maturata a 31.12.1995, e di un quota "contributiva", parametrata all'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 1996, ed essendo il pensionato già destinatario dei benefici propri del sistema interamente retributivo (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d'appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

99/2021).

D'altro canto, in maniera del tutto significativa, il coefficiente di rendimento (2,44% per ogni anno utile) elaborato, per il personale militare cessato con oltre 20 anni d'anzianità, dalle Sezioni riunite di questa Corte ai fini dell'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 (SSRR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dal legislatore (art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021), si riferisce espressamente al calcolo della "quota retributiva" della pensione liquidata, con il sistema misto, in favore di personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 (in termini, II App sentenza 604/2022).

Ne consegue la reiezione del ricorso.

2. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
26/05/2025.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.02.2026
per il Dirigente**

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
03.02.2026
14:00:08
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere
le
e gli
dati
identificativi

ato,
dell'art.
c. 3

D.Lgs.
3